

Contratto-tipo per l'assegnazione degli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019

Documento di consultazione GSE

Osservazioni di Elettricità Futura e Anev

14 gennaio 2020

Lo schema di contratto-tipo per l'erogazione degli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019 posto in consultazione, è stato, per quanto possibile, elaborato in continuità con gli elementi contenuti nei precedenti contratti-tipo di cui ai decreti DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016. Esistono però elementi del tutto nuovi introdotti dalla nuova normativa incentivante, quali il cd meccanismo a due vie (art.7 comma 7 del DM 4 luglio 2019) e le condizioni di rescissione del contratto prima del termine (art. 3 comma 9), che sono stati pertanto oggetto di prime ipotesi di "regolazione" da parte di GSE.

È proprio sulle proposte avanzate in merito al primo di questi elementi innovativi che l'Associazione intende concentrare proprie indicazioni e suggerimenti. Come noto, il meccanismo a due vie prevede, nel caso in cui il prezzo di mercato sia più alto della tariffa incentivante, che il produttore debba restituire la differenza al GSE. A tutela dell'incasso delle somme dovute, senza prevedere il ricorso – chiaramente non sostenibile – a forme di garanzia tradizionali, GSE prevede all'articolo 13 in caso di inadempienza da parte del produttore, di diventare di diritto utente del dispacciamento del relativo punto di immissione, acquisendo di fatto il titolo dell'energia elettrica immessa dall'impianto di produzione, per trattenerne i ricavi di vendita a ristoro del credito. Riteniamo che tale soluzione - che tra l'altro impone un obbligo di permanenza nel contratto di dispacciamento del GSE per un per un periodo minimo di 12 mesi anche quando superiore a quello necessario a risanare il debito dell'Operatore - sia eccessivamente penalizzante e che generi delle complessità procedurali non indifferenti, sia nella fase di subentro del GSE all'Operatore sia nel processo inverso. Proponiamo pertanto lo stralcio dell'articolo, che rappresenta una misura sproporzionata rispetto alle tutele necessarie. Sul punto riteniamo di fatto sufficiente ricorrere - prassi peraltro già invalsa per il GSE - all'escussione delle somme a seguito di decreto ingiuntivo, o in subordine a forme alternative di tutela del credito che dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Nel seguito del documento riportiamo alcune ulteriori indicazioni e suggerimenti di Elettricità Futura su specifici passaggi del testo posto in consultazione

Nella sezione dedicata ai firmatari, in particolare per la sezione dedicata a "persona giuridica" e "persona giuridica estera", si ritiene opportuno prevedere la possibilità di inserire più di un legale rappresentante.

Nelle premesse segnaliamo l'opportunità di stralciare il 12 esimo bullet poiché la disposizione è ampiamente rappresentata all'art.13, e di eliminare le seconda parte del 13esimo bullet che richiama l'art. 11 comma 1 del DM 31 gennaio 2014, poiché non più in linea la formulazione più recente dell'art. 42 del Dlgs 28/2011.

All'art. 2.1 proponiamo di inserire ", per un totale di anni venti" alla fine del periodo.

All'art. 2.2 segnaliamo l'opportunità di esplicitare espressamente tra le possibili cause di sospensione del periodo di diritto con successiva proroga i casi di rinnovo e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

In generale si propone di esplicitare un elenco esemplificativo delle cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

All'art. 5.3 chiediamo di valutare l'ipotesi di prevedere, in caso di persistenza del ritardo nella comunicazione delle misure anche dopo il sollecito del GSE al soggetto responsabile, la possibilità per l'operatore di comunicare direttamente le misure. In tal senso suggeriamo di aggiungere dopo le parole *"al relativo adempimento"* le parole *"In caso di persistente mancata comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile, l'operatore potrà trasmettere le misure acquisite attraverso la strumentazione funzionale all'acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria, installata ai sensi dell'art. 7.3, anche tramite il caricamento dei dati sul portale del GSE"*.

Segnaliamo inoltre la disparità di trattamento tra le parti contraenti in relazione al versamento di interessi di mora, non previsti per GSE (*"Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora"*) ma dovuti dall'Operatore ai sensi del successivo art. 12.

Segnaliamo in aggiunta l'opportunità di eliminare il riferimento all'art. 24 comma 1 del decreto DM 23 giugno 2016 nell'ultimo capoverso relativamente alla prima erogazione degli incentivi, oppure, in alternativa, di richiamare integralmente l'art. 21.1 lettera d) del DM 4 luglio 2019. Suggeriamo di riformulare come segue: *"Relativamente alla prima erogazione degli incentivi nell'eventualità che le misure dell'energia prodotta non fossero ancora disponibili, il GSE riconosce all'Operatore un importo in acconto salvo successivo conguaglio dei corrispettivi di cui all'energia elettrica incentivata da effettuarsi a seguito della comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile delle specifiche attività di misura elettrica o, in assenza di detta comunicazione, a seguito di comunicazione delle misure da parte dell'Operatore, come rilevate dalla strumentazione funzionale all'acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria, installata ai sensi dell'art. 7.3."*

All'art. 5.4 suggeriamo di aggiungere le parole *"e non contestate"* dopo le parole *"non incassate"*, poiché si tratta di due fattispecie distinte, entrambe da considerare.

All'art. 6.1, al quinto capoverso si propone di sostituire *"a titolo esemplificativo e non esaustivo"* con *"da"*.

All'art. 7.1 sono previsti obblighi previsti a carico dell'operatore ampi e generici, senza limiti oggettivi alla discrezionalità del GSE. Le richieste del GSE dovrebbero essere circoscritte a quegli elementi che hanno costituito presupposto per l'accesso all'incentivo. Inoltre, segnaliamo l'opportunità di richiamare esplicitamente anche le Procedure Operative *"Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"* e *"Impianti fotovoltaici in esercizio - Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico"* pubblicate nel 2017. Non è inoltre chiaro a cosa ci si riferisca quando si chiede all'Operatore di *"trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento, secondo le modalità indicate dal GSE"*. Riteniamo che tale punto richieda chiarimenti.

Suggeriamo inoltre di modificare l'art. 7.2, in base a quanto contenuto all'art. 13 con le modifiche suggerite.

All'art. 7.3 si propone di esplicitare che gli ultimi due paragrafi relativi alle misure della fonte primaria sono riferiti solo agli impianti che sottostanno alla delibera dell'ARERA ARG/elt/4/10, cioè gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili non rilevanti. Ugualmente all'art 14.1.

All'art. 7.6 (numerazione non corretta) suggeriamo di inserire, oltre alla fattispecie già contemplata, anche la facoltà per l'Operatore di presentare un'unica richiesta di proroga del periodo di incentivazione entro i 6 mesi successivi alla scadenza del periodo di incentivazione originario. Segnaliamo inoltre che l'eventuale incompatibilità con altri incentivi pubblici dovrebbe essere definita in provvedimenti legislativi e non nel presente Contratto, e che andrebbe sanzionato il contemporaneo accesso a forme di sostegno non tra loro cumulabili e non la semplice richiesta.

All'art. 8 segnaliamo che le revoche o gli atti di annullamento del provvedimento di ammissione agli incentivi dovrebbero riferirsi esclusivamente al singolo impianto e non all'Operatore titolare dell'impianto. Inoltre, sarebbe utile specificare dopo le parole *"in sede di controllo e sopralluogo"*, le parole *"che possa rilevare ai fini del rilascio degli incentivi oggetto del presente Contratto"*. Suggeriamo inoltre di richiamare espressamente all'interno dell'articolato il principio di proporzionalità tra violazione e sanzione, previsto dall'art. 42, comma 3 del d.lgs 28/2011, (come modificato dall'articolo 1, comma 960, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivamente dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128) aggiungendo dopo le parole *"salvo il potere del GSE"* le parole *"ai sensi dell'art. 42, comma 3 del d.lgs 28/2011"*.

L'art. 9.1 definisce il divieto di cessione di credito e pegno del quale non si comprende la motivazione. Tali meccanismi infatti sono spesso utilizzati dalle banche per assicurare migliori condizioni di finanziamento e con questo divieto verrebbe meno una delle principali garanzie a sostegno della finanziabilità degli impianti. Si suggerisce pertanto la seguente formulazione *"I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto possono essere oggetto di cessione di credito né o pegno. La cessione di credito è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso"*.

All'art 10.1 si propone di eliminare la frase *"e/o di risolvere il presente contratto"*. Inoltre non si comprendono le ragioni per cui a seguito di una cessione di impianto debba essere modificato il valore dei corrispettivi.

Agli art. 14 e 15 riteniamo che la discrezionalità del GSE nella possibile risoluzione o sospensione del contratto sia troppo ampia, che tali provvedimenti possano essere contemplati solo in caso di grave inadempimento, e che siano presenti sovrapposizioni tra le fattispecie riportate nell'uno e nell'altro caso. Suggeriamo di richiamare espressamente all'interno degli articoli *"nel rispetto di quanto disposto dall'art. 42 del D.lgs 28/2011"* ed esplicitare che risoluzione e sospensione non sono applicate qualora l'operatore si stia avvalendo delle Procedure Operative *"Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"* e *"Impianti fotovoltaici in esercizio - Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico"*. Inoltre all'art. 15.1, in caso di procedimenti avviati da parte delle altre Autorità coinvolte sarebbe opportuno che per la sospensione si attendesse l'esito finale del procedimento. Chiediamo inoltre di indicare una durata massima della sospensione.

In relazione a quanto previsto all'art. 17, riteniamo che tutte le eventuali modifiche al Contratto debbano essere soggette a preventiva consultazione con gli operatori e approvate da ARERA. L'Associazione infatti, come già evidenziato a commento degli articoli precedenti, ritiene iniqua e non accettabile la clausola di modifica unilaterale da parte di GSE delle condizioni del presente Contratto.

All'art. 18.1 suggeriamo di inserire dopo le parole “*connessione alla rete elettrica*” le parole “*In caso di controlli in loco presso l'Impianto, il GSE si impegna a comunicare all'Operatore la data presunta del sopralluogo con un preavviso di 5 giorni lavorativi al fine di consentire all'Operatore l'eventuale intervento di consulenti esterni e il pronto reperimento dei documenti e/o dati richiesti dal GSE.*” Ciò in linea con il principio di cooperazione tra Amministrazione pubblica e privati e per consentire all'Operatore di avvalersi della presenza di consulenti, prevista dal contratto stesso.

All'Art. 20 suggeriamo di eleminare il riferimento a “*e degli altri atti da esso richiamati*”.

Riservandoci di segnalare ulteriori criticità e problematiche che dovessero emergere in futuro, in particolare nella fase applicativa di tali contratti e ringraziando per l'attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento.